

GLI ASSESSORI

**GIAN CARLO MUZZARELLI**

**MARIOLUIGI BRUSCHINI**

ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE E  
SVILUPPO TERRITORIALE,  
COOPERAZIONE COL SISTEMA DELLE  
AUTONOMIE, ORGANIZZAZIONE

ASSESSORATO SICUREZZA  
TERRITORIALE, DIFESA DEL SUOLO E  
DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE

Bologna, 26 novembre 2009

Ai Sindaci dei Comuni dell'Emilia-Romagna

Ai Responsabili degli Sportelli Unici per l'edilizia dei  
Comuni dell'Emilia-Romagna

Ai Collegi e Ordini professionali dell'Emilia-Romagna

Alle categorie economiche dell'Emilia-Romagna

LORO SEDI

**Oggetto: Norme transitorie in merito alla legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico)**

Facendo seguito a quanto anticipato con la e-mail di giovedì 12 novembre, ore 14,45, Vi informiamo che, in data odierna, l'Assemblea legislativa regionale ha approvato la legge regionale "Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio. Modifica della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 **e norme transitorie in merito alla legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico)**", il cui art. 5, che si allega, introduce talune disposizioni transitorie circa l'applicazione del Titolo IV della L.R. n. 19 del 2008.

Appare utile fornire in allegato un quadro di sintesi della disciplina di prima applicazione della L.R. n. 19 del 2008, tenendo conto di tale disposizione, in corso di promulgazione e pubblicazione, e della L.R. n. 17 del 2009, relativa ai Comuni dell'Alta Valmarecchia.

Una completa ricognizione delle competenze in materia sismica e delle modalità di avvio dell'applicazione del Titolo IV della legge regionale n. 19 del 2008 è presente nella delibera di Giunta regionale n. 1852 del 16 novembre 2009, che potete consultare sul sito internet [www.regione.emilia-romagna.it/codiceterritorio](http://www.regione.emilia-romagna.it/codiceterritorio), al link [http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/codiceterritorio/sezioni/sezione\\_per\\_materia/sismica/delibera\\_1852\\_2009.pdf](http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/codiceterritorio/sezioni/sezione_per_materia/sismica/delibera_1852_2009.pdf).

Cordiali saluti.

Gian Carlo Muzzarelli  


Marioluigi Bruschini  


Estratto della deliberazione legislativa n. 107/2009 “Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio. Modifica della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio) e norme transitorie in merito alla legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico)” approvata dalla Assemblea Legislativa nella seduta del 25 novembre 2009.

## **“Art. 5**

### Disposizioni transitorie in materia di riduzione del rischio sismico

1. Le disposizioni di cui al Titolo IV della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico), entrate in vigore il 14 novembre 2009, trovano piena applicazione per gli interventi indicati dall'articolo 11, comma 2, della medesima legge regionale. Per i restanti interventi di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 19 del 2008, fino al 31 maggio 2010, continua a trovare applicazione quanto previsto dalla legge regionale 19 giugno 1984, n. 35 (Norme per lo snellimento delle procedure per le costruzioni in zone sismiche e per la riduzione del rischio sismico, attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741) e dal regolamento regionale 13 ottobre 1986, n. 33 (Disposizioni regolamentari concernenti le modalità di controllo delle opere nelle zone sismiche (in attuazione della L.R. 19 giugno 1984, n. 35 come modificata ed integrata).
2. Per agevolare l'applicazione delle vigenti norme tecniche per le costruzioni nella predisposizione degli elaborati progettuali, le strutture tecniche competenti in materia sismica, comunali e regionali, forniscono, su richiesta degli interessati, i necessari chiarimenti applicativi, anche avvalendosi del Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 19 del 2008.
3. I Comuni che non si siano avvalsi della facoltà di esercitare autonomamente le funzioni in materia sismica, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 19 del 2008, possono assumere tale determinazione e comunicarla alla Giunta regionale entro il termine perentorio del 1 marzo 2010, predisponendo le necessarie misure organizzative e funzionali entro il 31 maggio 2010, nell'osservanza degli standard minimi di cui al comma 4 dell'articolo 3 della medesima legge regionale.
4. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 9 della L.R. 4 novembre 2009, n. 17 (Misure per l'attuazione della legge 3 agosto 2009, n. 117 concernente il distacco dei Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna), in merito alle modalità di esercizio delle funzioni sismiche e alla data di inizio dell'applicazione della L.R. n. 19 del 2008.”

25 novembre 2009

**SINTESI DELLA DISCIPLINA CIRCA LA FASE DI PRIMA APPLICAZIONE DELLA L.R. N. 19 DEL 2008 “NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO”**

1. Dal 1° luglio 2009, trovano **obbligatoria applicazione le norme tecniche per le costruzioni**, approvate con il D.M. 14 gennaio 2008, fatta salva la norma transitoria di cui all'art. 64, comma 7, della L.R. n. 6 del 2009;
2. **dal 14 novembre 2009** è entrato in vigore il Titolo IV della L.R. n. 19 del 2008, e dalla medesima data esso **trova piena applicazione per gli interventi indicati dall'art. 11, comma 2, della medesima legge, di seguito riportati:**
  - a) interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare, di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;
  - b) i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;
  - c) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248

(Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31;

- d) le sopraelevazioni degli edifici di cui all'articolo 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;
3. la piena applicazione della L.R. n. 19/2008 per gli interventi di cui all'art. 11, comma 2, comporta l'obbligo della corresponsione del rimborso delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie, di cui all'art. 20 della medesima legge e alla delibera di Giunta regionale n. 1804/2008, solo per le medesime pratiche soggette ad autorizzazione;
4. per i **restanti interventi di cui all'art. 9, comma 1, fino al 31 maggio 2010**, continuano a trovare applicazione le modalità di controllo previste dalla legislazione regionale previgente (legge regionale n. 35 del 1984 e regolamento regionale n. 33 del 1986). Pertanto dal 1° giugno 2010 anche tali interventi saranno subordinati alle disposizioni di cui al Titolo IV della L.R. n. 19 del 2008;
5. è prevista la riapertura dei termini per i **Comuni** che non si sono avvalsi della facoltà di esercitare autonomamente, in forma singola o associata, le funzioni sismiche attraverso l'istituzione di una struttura tecnica competente, secondo gli standard minimi stabiliti dalla Giunta regionale (delibere GR. N. 1804 del 2008 e 120 del 2009), i quali **possono comunicare alla Regione tale volontà entro il 1° marzo 2010 e predisporre la struttura tecnica entro il 31 maggio 2010;**

6. per i comuni dell'Alta Valmarecchia (Castel delci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello) rimangono ferme le previsioni di cui all'art. 9, della legge regionale n. 17 del 2009, di modo che:
- anche in tali Comuni dal **1° luglio 2009** trova applicazione obbligatoria la normativa tecnica delle costruzioni e la norma transitoria di cui all'art. 64, comma 7, della L.R. n. 6 del 2009 (indicati al precedente punto 1);
  - il Titolo IV della L.R. n. 19 del 2008 trova applicazione dal **5 dicembre 2009** (e non dal 14 novembre 2009), limitatamente alle costruzioni di cui all'art. 11, comma 2 della medesima legge regionale, elencate al punto 2;
  - per i restanti interventi di cui all'art. 9, comma 1, della L.R. n. 19 del 2008 fino al 31 maggio 2010, continuano a trovare applicazione le modalità di controllo previste dalla legislazione regionale previgente (legge regionale E.-R. n. 35 del 1984 e regolamento regionale n. 33 del 1986) ad opera dell'STB Conca e Marecchia, con sede a Rimini. Pertanto dal 1° giugno 2010 anche tali interventi saranno subordinati alle disposizioni di cui al Titolo IV della L.R. n. 19 del 2008;
  - entro il 5 dicembre 2009 i medesimi comuni potranno optare per l'esercizio autonomo delle funzioni sismiche, provvedendo alla comunicazione alla Regione di tale volontà e alla costituzione della struttura tecnica, secondo gli standard minimi stabiliti dalla Giunta regionale

(delibere GR. N. 1804 del 2008 e 120 del 2009); decorso tale termine senza che siano assunte tali iniziative le funzioni sismiche saranno svolte dai Comuni attraverso l'avvalimento stabile dell'STB Conca e Marecchia, con sede a Rimini.